

ACC 10000/120/16057

IMAS/ 52/A/LF

PAY PO

Feb. - July 1947

52/A/LF

PAY POLICY

3
21

Feb. - July 1947

Miglioramenti economici dal 1° settembre 1945

Il decreto legislativo Presidenziale 25 ottobre 1945, n. 203, reca le disposizioni concernenti i miglioramenti economici spettanti al personale militare e civile dello Stato a decorrere dal 1° settembre 1945.

Allo scopo di conoscere agli enti dipendenti la esatta ed integrale applicazione delle disposizioni suddette, viene stabilito quanto appresso:

TITOLO I.

Miglioramenti economici

A) Diritti diretti:

Beneficiario dei miglioramenti economici in questione:

- ufficiali e sottufficiali dell'esercito;
- dipendenti civili di ruolo dell'amministrazione della guerra;
- dipendenti civili non di ruolo limitatamente a quelli disciplinati in base al R. decreto legge 1 febbraio 1937 n. 100; ivi compresi i pensionati riassunti in servizio con diritto al trattamento differenziale di cui al R. decreto legge 31 gennaio 1934, n. 24;
- graduati e militari di truppa dell'arma dei carabinieri, esclusi gli allievi, e del corpo miliziaro organizzati (R.L. n. 8, M.F.M.).

B) Persone, non ammesse ai miglioramenti:

I miglioramenti suddetti non riguardano il personale salariato di ruolo e non di ruolo, nel cui contratto sarà provveduto con separato provvedimento.

Quel pure sarà provveduto separatamente per i graduati e militari di truppa dell'Esercito a servizio rafforzati e vincolati a ferme speciali. Nel frattempo continuerà a farsi luogo al pagamento nei loro confronti degli arretrati autorizzati con telegramma circolare 13 ottobre 1945, numero 120000 e posciomente L. 15 gennaio 1946, n. 15, riguardante il personale in servizio di leva richiamato o trattenuto e L. 25 gennaio 1946, n. 15, riguardante il personale rafforzato o vincolato a ferme speciali.

Com'è noto, le disposizioni di cui sopra non riguardano gli ufficiali che fruiscono del trattamento di cui al decreto legislativo longiterminale 14 maggio 1946, n. 204, e collocati nella riserva autorizzata al 1° settembre 1946, trattenuti di ufficiali comati dal servizio in data precedente a quella di applicazione del decreto legislativo 25 ottobre 1945, n. 203.

Per gli ufficiali in questione, peraltro, l'indennità carovita, ai fini della determinazione dello assegno integratore, dev'essere computato nella misura in vigore al 31 agosto 1946 e ciò per evitare una deviazione del trattamento economico.

C) Misure e decorrenze:

Gli emendamenti da corrispondere a titolo di stipendio, paga o retribuzione ed indennità di carovita a decorrere dal 1° settembre 1945, risultano dalle tabelle allegate. Per l'indennità di carovita si fa notare che sono state abolite dalla data suddetta le aliquote di riduzione stabilite

per i dipendenti residenti. La somma annua per popolazione inferiore ai 600.000 abitanti; conseguentemente nei confronti di tale personale, l'indennità carovita e le eventuali quote compensatorie saranno corrisposte nella misura inferiore del 100 %.

L'assegnazione avviene ad essere corrisposta la aliquota di maggiorazione all'indennità soldatella e una quota compensatoria) nei confronti dei dipendenti aventi residenza in comuni con più di 600.000 abitanti.

A) Elementi minimi:

Al personale che, nell'applicazione di tali disposizioni non consegue un miglioramento complessivo di L. 2000 lorde mensili (e di L. 2000 nette per il personale che fruito di assegnazioni esenti da ritenute fiscali) è attribuito un assegno personale in misura tale da consentire il raggiungimento del minimo miglioramento minimo.

Il servizio che per la determinazione di tale miglioramento minimo occorre mettere a raffronto il trattamento in godimento al 31 agosto o. s. per esempio, paga o retribuzione, indennità di carovita ed eventuale assegno personale, con quello vantato all'applicazione del provvedimento in esame per stipendio o paga o retribuzione e indennità di carovita.

B) Indennità militari:

La via preferita al superiore, la sede di corrispondenza dell'indennità militare stabilita per effetto del decreto legislativo impugnabile; settembre 1945, n. 574, dal risarcimento di cui è costituito dall'art. 2 del decreto suddetto.

Il servizio da rilevare quindi che l'indennità militare maggiorata continuerà ad essere corrisposta, quando dovuta, della maggiore misura allora spettante. Si ricorda che dal 15 settembre 1945 (data di emanazione del trattamento economico di guerra), agli ufficiali di complemento (compensi) spetta l'indennità militare nella misura prevista per vetisti (art. 57 T. U. negli articoli fissi).

TITOLO II

Tredicesima mensilità

A) Confronti:

Al personale di cui al precedente Titolo I, lett. A), è concesso — a titolo di gratificazione — una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 15 dicembre di ogni anno.

Hanno diritto a tale gratificazione i personali di cui sopra che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 1936, con l'intesa che si consideri servizio, ai fini suddetti, anche il periodo trascorso in licenza di congedamento o in aspettativa per ferie, malattia o infermità risultata per cause di servizio.

B) Riduzioni e prelievi:

La tredicesima mensilità:

— non è dovuta durante l'aspettativa per motivi di famiglia ed in genere durante la permanenza in una posizione di stato che comporti sospensione o privazione delle competenze di...

da ritenute scartato) è attribuito un assegno personale in misura tale da consentire il raggiungimento del minimo miglioramento minimo.

E' ovvio che per la determinazione di tale miglioramento minimo occorre mettere a raffronto il trattamento in godimento al 31 agosto n. a. per esigibilità, paga o retribuzione, indennità di carovita ed eventuale assegno personale, con quella risultante all'applicazione del provvedimento in esame per stipendio o paga o retribuzione o indennità di carovita.

E) Indennità militari:

In via provvisoria si suppone che, in sede di corrispondenza dell'indennità militare goduta tale per effetto del decreto legislativo impugnabile 7 settembre 1963, n. 574, dal riassetto di cui è stato stabilito dall'art. 2 del decreto suddetto.

E' appena da rilevare quindi che l'indennità militare maggiorata continuerà ad essere corrisposta, quando dovuta, nella maggiore misura finora spettante. Si ricorda che dal 16 settembre 1945 (data di cessazione del trattamento economico di guerra), agli ufficiali di complemento congedati spetta l'indennità militare nella misura prevista per civili (art. 57 T. U. sugli assegni fissi).

TITOLO II

Tredicesima mensilità

A) Classificazione:

Al personale di cui al precedente Titolo I, lett. A), è concesso — a titolo di gratificazione — una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno.

Hanno diritto a tale gratificazione i personali di cui sopra che abbiano prestato servizio continuativo dal 1° gennaio 1946, con l'intera che si consideri servizio, al 31 settembre, anche il periodo trascorso in licenza di convalescenza e in aspettativa per ferie, malattia o lacerazione o controllo per causa di servizio.

B) Riduzione o perdita:

La tredicesima mensilità:

... non è dovuta durante l'aspettativa per motivi di famiglia ed in genere durante la permanenza in una posizione di stato che comporti sospensione e privazione delle competenze di grado;

... non compete al personale esente dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie;

... è ridotta nella stessa proporzione della riduzione delle competenze di grado, per il periodo di tempo trascorso in aspettativa per motivi di salute, indisponibilità e in genere posizioni di stato che comportino riduzioni delle competenze.

C) Misure:

La tredicesima mensilità va raggugliata al trattamento economico fondo complessivo spettante al 16 dicembre 1946 a titolo di stipendio, retribuzione o paga o indennità di carovita (anche le quote complementari e qualsiasi assegno personale). A tal fine si fa presente che la

1. 1.6.90 : 10.1.91 : 10.7.91 : 3.4.93.

a seconda che la rete di servizio sia in comune con aliquota del 120 %, o del 110 %, o del 105 %, o del 100 %.

Per tutti gli altri dipendenti gli importi previsti sono aumentati rispettivamente di:

$I_{\text{max}} = 11,000$; $I_{\text{min}} = 5,000$; $I_{\text{max}} - I_{\text{min}} = 6,000$.

L'indagine sulla salute debilitata per tutti indistintamente, ivi compresi i gradisti e militari del carabinieri, applicando le stimate pari al 9,55 %.

Per il personale non preso in considerazione, la ricollocazione mensile, ai fini della determinazione della indennità metallica, va ragguagliata sul suo complesso di 200 giornate di paga, cui ha agguato, attualmente, l'indennità annuale di querele.

Il mese di servizio previsto per un periodo inferiore all'anno, la gratificazione stessa sarà dovuta in ragione di tanti decimillesimi dell'importo complessivo di esso. Per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni di servizio prestato si come a prima, la corrispondente gratificazione sarà ripartita a

In Pinnacles can occur in autumn.

Nel confronto del potenziale militare e civile sommerso al viaggi in natura, al la riserva di
comunicazioni vive la mischia della tredicesima società che esordisce.

(iii) *Indicators to monitor the*

Nel confronto dei pensionati residenti in servizio, cui era attribuito un trattamento differenziale fra lo stipendio inferiore al grado investito all'atto del collocamento a riposo e la pensione, l'importanza della rieducazione consisteva nell'idea che la relazione alla indennità di trasferta doveva essere la stessa complementare anche la relazione al trattamento differenziale, anziché, invece, se più favorevole, alla rettificazione prevista per il personale non di ruolo inquadrate in base al regio decreto legge 4 febbraio 1937, n. 109, nella stessa categoria di anni di servizio.

Il Presidente ha parlato con gli studenti.

Per debite posizioni non si sovrappongono le riduzioni dello stipendio o della paga vanno effettuate sui mesi seguenti a quelle paghe di cui esse sono dedotte, previste per il personale in agia o di arretrato.

Fin dall'età le ragazze si divertono in delegazioni del caso affidate, ed più bene sempre quanto la, una particolare al compendio tra le altre condizioni dovute per effetto dei eventi religiosi, comitati e quelle peripite, nel complesso l'analisi di cui al religione.

15 ottobre 1910, n. 1200011A e quelli altri che eventualmente fossero stati corrisposti, ed al

L'importo netto sarà determinato per tutti indistintamente. Si compiono i graduali e mil-
liti dei carabinieri, applicando le ritenute variabili del 5,925 %.

Per il personale con paga giornaliera, la retribuzione mensile, al fine della determinazione
della tredicesima mensilità, va maggiorata ad un compenso di 30 giornate di paga, cui va ag-
giunta, ovviamente, l'indennità mensile di carovita.

In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la gratificazione stessa sarà de-
terminata in ragione di tanti decimi dell'importo complessivo di cui, per ogni mese o frazione
di mese superiore ai quindici giorni di servizio prestato o, come è ovvio, va corrisposta
all'ultimo trattamento spettante.

B) Personale con servizi in natura:

Nei confronti del personale militare e civile assunto ai titoli in natura, si fa riserva di
comunicazioni circa la misura della tredicesima mensilità da corrispondere.

C) Personale in servizio:

Nei confronti del personale riassunti in servizio, cui sia applicato un trattamento differen-
ziale fra le anziosità inerenti al grado ottenuto all'atto del collocamento a riposo e la pensione,
l'importo della tredicesima mensilità va corrisposto oltre che in relazione alla anziosità di
cui deriva, anche le quote complementari, anche in relazione al trattamento differenziale
suddetto, ovvero, se può esistere, alla retribuzione prevista per il personale non di ruolo in-
quadrato in base al regio decreto legge 4 febbraio 1957, n. 108, nella stessa categoria di as-
sistito.

D) Personale in posizione non di servizio:

Per dette posizioni non di servizio le riduzioni dello stipendio o della paga vanno effettuate
sui nuovi stipendi e sulle paghe di cui alle note tabelle, previste per il personale in a.p.e. o di
carrista.

tali enti cui la presente è diretta durante le disposizioni del caso attuale, nel più breve
tempo possibile, sia provvedendo al versamento fra le somme competenti dovute per effetto dei
riscatti millenariati mensili e quelle previste, nel compenso l'articolo di cui al regolamento
15 ottobre 1946, n. 12000/1.2, e quegli altri che eventualmente fossero stati corrisposti, nel al
pagamento, al personale che ne ha diritto, al 16 dicembre 1946, della tredicesima mensilità.

Con l'occasione si avverte che per il regio decreto legge 29 maggio 1946, n. 372, con effetto
dal 1° giugno c. a., il contributo a favore del fondo d'integrazione per l'assicurazione contro la
vecchiaia, è ridotto dal 1 % al 3 % e che al sensi del combinato disposto dell'art. 9 del de-
creto legislativo approvatorio 1° marzo 1945, n. 157 e dell'art. 1 del regio decreto 29 maggio
1946, n. 309, con la medesima decorrenza del 1° giugno c. a., i versamenti dovuti dalle aziende
riscattanti al fini dei contributi per il Fondo d'integrazione delle assicurazioni sociali, sono stati
autorizzati da L. 3000 o L. 6256 per le contribuzioni riferite a mese e da L. 1900 o L. 3125 per le
contribuzioni riferite a quinquennio.

P. IL MINISTRO

PELLIGRA

**Indennità mensile di carovita al personale civile (escluso il salariato) e militare
(esclusi i militari di truppa dell'esercito e gli allievi carabinieri)**

Quotepi nati nominali arrotondati dal 1° settembre 1946)

STATO DI FAMIGLIA	RAGGIUNTE IN COMUNE AVANTI AL 1940 (120 %)				RAGGIUNTE IN COMUNE DA 1940 A 1946 (110 %)				RAGGIUNTE IN COMUNE DA 1946 A 1949 (110 %)			
	Con nazione vivere		Senza nazione vivere		Con nazione vivere		Senza nazione vivere		Con nazione vivere		Senza nazione vivere	
	Con nazione vivere	Senza nazione vivere	Con nazione vivere	Senza nazione vivere	Con nazione vivere	Senza nazione vivere	Con nazione vivere	Senza nazione vivere	Con nazione vivere	Senza nazione vivere	Con nazione vivere	Senza nazione vivere
Dependente celibe o nubile di età inferiore a 30 anni convivente col padre non inabile al lavoro	383	367	3.991	4.031	302	304	3.510	3.547				
Dependente celibe, nubile o ve- lo senza prole minorenni :												
senza nessun genitore a carico	1.105	1.116	5.435	5.480	804	873	4.833	4.881				
con 1 genitore a carico	1.337	1.533	5.845	5.925	1.261	1.374	5.270	5.280				
2 genitori a carico	1.970	1.990	6.300	6.365	1.658	1.675	5.625	5.685				
Dependente coniugato o con prole minorenni :												
con 1 persona a carico	3.125	3.156	6.735	6.800	2.716	2.743	6.025	6.085				
2 persone	3.358	3.394	7.165	7.240	3.113	3.145	6.420	6.485				
3	3.991	4.031	7.600	7.675	3.510	3.545	6.815	6.885				
4	4.424	4.468	8.030	8.115	3.906	3.946	7.215	7.285				
5	4.857	4.902	8.465	8.550	4.303	4.347	7.610	7.685				
6	5.290	5.345	8.895	8.985	4.701	4.748	8.005	8.090				

	Esso personale subordinato	Esso subordinato	Esso subordinato	Esso subordinato	Esso subordinato	Esso subordinato	Esso subordinato	Esso subordinato	Esso subordinato
Dipendente civile o nubile di età inferiore a 30 anni convivente col padre non inabile al lavoro	583	357	3.991	4.631	202	294	3.510	3.547	
Dipendente civile, nubile o vedovo senza prole minorenni:									
senza nessun genitore a carico . . .	1.165	1.116	5.435	5.460	864	873	4.833	4.881	
con 1 genitore a carico . . .	1.537	1.553	5.865	5.925	1.261	1.274	5.236	5.280	
" 2 genitori a carico . . .	1.976	1.990	6.500	6.563	1.658	1.672	5.625	5.685	
Dipendente coniugato o con prole minorenni:									
con 1 persona a carico . . .	3.125	3.156	6.735	6.808	2.715	2.743	6.025	6.085	
" 2 persone " . . .	3.558	3.594	7.165	7.240	3.113	3.145	6.470	6.487	
" 3 " " " . . .	3.991	4.031	7.600	7.674	3.510	3.543	6.815	6.865	
" 4 " " " . . .	4.424	4.465	8.030	8.115	3.906	3.940	7.215	7.283	
" 5 " " " . . .	4.857	4.906	8.465	8.550	4.305	4.347	7.610	7.683	
" 6 " " " . . .	5.290	5.345	8.905	8.985	4.701	4.748	8.005	8.080	
" 7 " " " . . .	5.720	5.780	9.330	9.425	5.095	5.150	8.405	8.480	
" 8 " " " . . .	6.155	6.220	9.765	9.860	5.495	5.550	8.805	8.880	
" 9 " " " . . .	6.590	6.655	10.195	10.300	5.890	5.950	9.195	9.290	
" 10 " " " . . .	7.020	7.090	10.630	10.735	6.285	6.350	9.595	9.690	

N.B. -- Per il personale civile disarmato, nei mesi di 24 e 31 giorni, compiono rispettivamente 28/30 e 31/30 dello stabilimento sopra indicato.

STATO DI FAMIGLIA	RISULTATO DI COMPLESSIVE AVVENTE IN 600.000 A 999.999 ABITANTI (1942 %)				RISULTATO DI COMPLESSIVE AVVENTE IN 1.000.000 ABITANTI (1942 %)			
	Con reddito vivere		Senza reddito vivere		Con reddito vivere		Senza reddito vivere	
	Con reddito vivere	Senza reddito vivere	Con reddito vivere	Senza reddito vivere	Con reddito vivere	Senza reddito vivere	Con reddito vivere	Senza reddito vivere
Dipendente celibe o nubila di età inferiore a 30 anni convivente col padre non inabile al lavoro	112	113	3.260	3.302	32	32.56	3.629	3.639
Dipendente celibe, nubila o vedovo senza prole minorenni:								
senza nessun genitore a carico	744	751	4.531	4.577	624	630	4.231	4.274
con 1 genitore a carico.	1.122	1.134	4.911	4.961	984	994	4.592	4.638
• 2 genitori a carico	1.592	1.617	5.296	5.345	1.345	1.356	4.933	5.003
Dipendente coniugato o con prole minorenni:								
con 1 persona a carico	2.512	2.537	5.670	5.725	2.307	2.330	5.315	5.365
• 2 persone	2.801	2.826	6.045	6.110	2.608	2.630	5.675	5.730
• 3	3.209	3.237	6.425	6.490	3.029	3.050	6.035	6.095
• 4	3.616	3.653	6.805	6.874	3.389	3.424	6.395	6.460
• 5	4.027	4.068	7.185	7.255	3.750	3.788	6.755	6.825
• 6	4.436	4.480	7.566	7.640	4.111	4.153	7.115	7.190
• 7	4.844	4.893	7.946	8.020	4.472	4.517	7.490	7.535

Dipendente celibe o nubile di età inferiore a 30 anni convivente col padre non inabile al lavoro	112	113	3.969	3.307	22	22.760	3.079	3.029
Dipendente celibe, nubile o vedovo senza alcun genitore a carico	744	745	4.531	4.577	624	630	4.231	4.274
con 1 genitore a carico	1.122	1.110	4.911	4.961	984	994	4.592	4.638
2 genitori a carico	1.502	1.517	5.290	5.345	1.345	1.356	4.953	5.005
Dipendente coniugato o con prole minorenne:								
con 1 persona a carico	2.512	2.537	5.670	5.725	2.307	2.330	5.315	5.365
2 persone	2.891	2.929	6.045	6.110	2.668	2.695	5.675	5.740
3	3.269	3.307	6.429	6.490	3.029	3.050	6.035	6.095
4	3.648	3.695	6.805	6.870	3.389	3.424	6.395	6.460
5	4.027	4.068	7.185	7.255	3.750	3.788	6.755	6.825
6	4.406	4.450	7.560	7.640	4.111	4.153	7.115	7.190
7	4.784	4.837	7.940	8.020	4.472	4.517	7.480	7.555
8	5.163	5.217	8.320	8.405	4.833	4.881	7.840	7.920
9	5.542	5.600	8.700	8.785	5.195	5.245	8.200	8.285
10	5.920	5.980	9.075	9.170	5.555	5.610	8.560	8.645

N.B. - Per il personale civile diurnista, nei mesi di 28 e 31 giorni lavorativi rispettivamente 28/20 e 31/20 delle retribuzioni sopra indicate.

Ufficiali in servizio permanente effettivo e richiamati dal congedo

Chiusura del 30 settembre 1940.

GRADO MILITARE	Assai di Bontà	Assai di Criminale	Importo annuo legale	IMPORTI ESISTENTI NELLE ASSOCIATI		
				S. P. E.	Riserva	Completamento Per i primi 3 mesi di richiamo Dopo
Maresciallo d'Italia	—	—	394.000	26.600	—	—
Generale d'Armata	—	—	342.000	23.155	23.435	—
di Corpo d'Armata	—	—	312.000	21.130	21.300	—
Divisione	—	—	283.000	19.175	19.410	—
Brigata	—	—	231.000	15.670	15.800	—
Colonnello	32	4	240.000	16.280	16.475	—
—	—	—	198.000	13.445	13.610	12.030
—	23	4	202.000	13.715	13.885	14.055
—	20	8	211.000	14.355	14.495	14.335
—	—	—	177.000	12.030	12.175	14.970
Tenente Colonnello	—	—	182.000	12.370	12.520	12.575
—	23	4	187.000	12.705	12.820	12.930
—	20	8	162.000	11.020	11.155	13.280
—	—	—	164.000	11.155	11.290	11.320
—	24	8	160.000	11.290	11.425	11.600
—	—	—	147.000	10.010	10.130	11.800
—	14	4	156.000	10.210	10.325	10.420
—	18	8	155.000	10.550	10.675	10.870
—	22	12	159.000	10.820	10.950	11.025
—	—	—	131.000	8.940	9.040	11.205
—	7	3	134.000	9.135	9.245	9.335
—	10	6	138.000	9.400	9.515	9.545
—	14	10	143.000	9.740	9.855	9.825
—	—	—	114.000	7.785	7.890	10.180
—	—	—	117.000	7.985	8.085	8.135
—	—	—	121.000	8.255	8.355	8.345
—	—	—	126.000	8.595	8.695	8.625
—	—	—	128.000	8.895	8.995	8.930

Mancati direttori di Banda e Mac.

Generale d'Armata	—	—	342.000	23.155	23.455	—	—
" di Corpo d'Armata	—	—	312.000	21.130	21.390	—	—
" Divisione	—	—	283.000	19.175	19.410	—	—
" Brigata	—	—	231.000	15.670	15.850	—	—
Colonnello	32	4	210.000	16.280	16.475	—	—
"	—	—	196.000	13.465	13.610	12.930	14.055
"	25	6	202.000	13.715	13.865	—	14.335
Tenente Colonnello	28	8	211.000	14.355	14.495	—	14.970
"	—	—	177.000	12.050	12.175	11.600	12.575
"	25	6	182.000	12.370	12.520	—	12.930
"	29	8	187.000	12.705	12.800	—	13.290
Maggiore	—	—	162.000	11.020	11.155	10.400	11.520
"	20	6	164.000	11.150	11.290	—	11.600
"	24	8	166.000	11.290	11.425	—	11.800
Capitano	—	—	147.000	10.010	10.130	9.685	10.400
"	14	4	150.000	10.210	10.335	—	10.670
"	18	8	155.000	10.550	10.675	—	11.025
"	22	10	159.000	10.830	10.950	—	11.305
Tenente	—	—	131.000	8.930	9.040	8.770	9.335
"	7	3	134.000	9.135	9.245	—	9.545
"	10	6	138.000	9.400	9.515	—	9.825
"	14	10	143.000	9.740	9.855	—	10.180
Sottotenente	—	—	114.000	7.785	7.895	7.710	8.135
"	—	2	117.000	7.985	8.095	—	8.345
"	—	4	121.000	8.255	8.365	—	8.630
"	—	7	126.000	8.505	8.605	—	8.980
"	—	10	129.000	8.795	8.900	—	9.195
"	—	13	132.000	9.090	9.195	—	9.405
"	—	16	136.000	9.270	9.380	—	9.695
"	—	20	141.000	9.605	9.720	—	10.040

(1) Valore per gli ufficiali della riserva, convenzionati da' a.p. i. prigionieri di guerra.
 (2) Gli importi sono in relazione agli stipendi lordi esentati di cui fruiscono gli ufficiali in questa posizione.
 (3) Valore anche per gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina.
 N.B. — Riforma: S. P. E. (Tot. 6%) O. P. 1% H. N. P. A. S. 1% C. U. 2% F. com. 0,10% R. M. e L. C. 0,575%
 Riserva (Tot. 6%) O. P. 1% C. U. 2% R. M. e L. C. 0,575% Complemento (Tot. 6%) R. M. e L. C. 0,575%
 19

Premio giornaliero di presenza per il personale civile di ruolo e non di ruolo
e per il personale militare

[illegible]

GRATO GERARCHICO		MAGGIO INTERNA		MAGGIO SCOUTA DI 1/2 (1)	
		Lorbo	Netto non avventurista (2)	Lorbo	Netto non avventurista (2)
<i>Personale civile di ruolo dei gruppi A, B e C e ufficiali</i>					
Grado	1 ^a	165	148, 54	119	99, 03
	2 ^a	143	129, 74	95	85, 52
	3 ^a	130	117, 03	87	78, 32
	4 ^a	118	106, 23	79	71, 12
	5 ^a	99	89, 13	66	59, 42
	6 ^a	85	76, 52	57	51, 31
	7 ^a	76	68, 42	51	45, 91
	8 ^a	69	62, 12	46	41, 11
	9 ^a	64	57, 02	43	38, 71
	10 ^a	57	51, 31	38	34, 21
	11 ^a (3)	49	44, 11	33	29, 71
	12 ^a	42	37, 81	—	—
	13 ^a	37	33, 31	—	—
<i>Personale civile non di ruolo</i>					
Avventuristi e diurnisti di 1 ^a categoria		44	39, 61	—	—
"	"	40	36, 01	—	—
"	"	34	30, 61	—	—
"	"	29	26, 11	—	—
<i>Sottufficiali delle FF. AA.</i>					
Alfiante di battaglia		50	45, 01	33	29, 71
Maresciallo maggiore		48	43, 21	32	28, 81
"	capo	42	37, 81	28	25, 21
"	ordinario	39	35, 11	25	23, 41
Sergente maggiore		32	28, 81	21	19, 81
Sergente		27	24, 31	19	16, 29
<i>Sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri</i>					
Alfiante di battaglia		51	45, 91	35	30, 61
Maresciallo d'alloggio maggiore		49	44, 11	33	28, 71
"	capo	45	40, 51	28	25, 01
"	"	42	37, 81	25	22, 21
Brigadiere		37	33, 31	23	20, 51
Vice brigadiere		36	32, 41	22	20, 61
Appuntato		32	28, 81	21	18, 91
Carabiniere		29	27, 01	19	16, 09
Auxiliario		25	20, 71	16	14, 49

[illegible]

2) *Paramebabe* che fu ucciso dalla prima vittima in natura.

(2) Migliorare per i giorni di affollata presenza dell'ingente che si trova di quando in quando (arresto per i reclusi e soldati dei carabinieri) nel circondario.

3) *Mostri di babilonia e di usteria*, pagine 22 (0,31), pagina 26 (0,41).

Sergenti maggiori e sergenti dell'esercito, brigadiere e vice brigadiere dei carabinieri

(Pag. dal 1° settembre 1940)

GRADO MILITARE	VETUSTÀ in anni e giorni	Paghe mensuali lorda	In servizio ordinativo (1)		Richiamati per l'art. 26 del T. U. dalla legge sullo stato deg sottufficiali (2)					Richiamati per qualsiasi altro motivo (3)	
			Importi netti serviziosi per giorni:								
			10	11	12	13	14	15	16	17	
Esercito											
<i>Iscritti al Fondo di presidenza</i>											
Sergente maggiore	—	194	1.743	1.918	1.701	1.937	—	—	—	—	—
	7	204	1.832	2.012	1.840	2.035	—	—	—	—	—
	8	214	1.920	2.112	1.930	2.135	—	—	—	—	—
	12	224	2.008	2.208	2.028	2.231	—	—	—	—	—
	15	233	2.087	2.296	2.108	2.319	—	—	—	—	—
<i>Non iscritti al Fondo di presidenza</i>											
Sergente maggiore	—	194	1.741	1.937	—	—	—	—	1.778	1.956	—
	7	204	1.830	2.033	—	—	—	—	1.868	2.055	—
	8	214	1.939	2.133	—	—	—	—	1.958	2.154	—
	12	224	2.028	2.231	—	—	—	—	2.048	2.253	—
	15	233	—	—	—	—	—	—	2.129	2.347	—
Sergente	—	163	1.483	1.633	—	—	—	—	1.499	1.649	—
	4	190	1.725	1.896	—	—	—	—	1.742	1.917	—
Carabinieri											
Brigadiere	—	224	6.025	6.225	6.085	6.285	6.085	6.285	6.145	6.350	—
	2	228	6.130	6.335	6.190	6.400	6.190	6.400	6.255	6.460	—
	6	238	6.305	6.510	6.400	6.615	6.400	6.615	6.525	6.740	—
	8	240	6.605	6.825	6.670	6.895	6.670	6.895	6.760	6.965	—
	12	252	6.785	6.990	6.855	7.060	6.855	7.060	6.900	7.130	—
	15	255	6.845	7.070	6.915	7.145	6.915	7.145	6.980	7.215	—
	18	258	6.925	7.155	6.905	7.225	6.905	7.225	7.065	7.300	—
Vice brigadiere	—	218	5.865	6.060	5.925	6.130	5.925	6.130	5.985	6.180	—

Esercito											
Incarichi al Fondo di precedenza											
Sergente maggiore	—	194	1.743	1.918	1.761	1.927	—	—	—	—	—
	7	204	1.832	2.013	1.850	2.032	—	—	—	—	—
	9	214	1.920	2.112	1.939	2.132	—	—	—	—	—
	12	224	2.008	2.209	2.028	2.231	—	—	—	—	—
	15	233	2.087	2.299	2.108	2.310	—	—	—	—	—
Non incaricati al Fondo di precedenza											
Sergente maggiore	—	194	1.761	1.937	—	—	1.778	—	1.906	—	—
	7	204	1.850	2.032	—	—	1.868	—	2.055	—	—
	9	214	1.939	2.132	—	—	1.956	—	2.154	—	—
	12	224	2.028	2.231	—	—	2.048	—	2.253	—	—
	15	233	—	—	—	—	2.129	—	2.342	—	—
Sergente	—	163	1.485	1.633	—	—	1.499	—	1.649	—	—
	4	190	1.725	1.898	—	—	1.742	—	1.917	—	—
Carabinieri											
Brigadiere	—	224	6.025	6.225	6.085	6.285	6.145	6.350	6.250	6.460	6.250
	3	228	6.130	6.335	6.190	6.400	6.255	6.465	6.365	6.580	6.465
	6	238	6.285	6.510	6.460	6.675	6.625	6.845	6.745	6.965	6.845
	9	246	6.605	6.835	6.670	6.895	6.740	6.965	7.190	7.040	7.265
	12	252	6.765	6.990	6.835	7.060	6.900	7.125	7.350	7.175	7.400
	15	262	6.845	7.070	6.915	7.140	6.980	7.205	7.430	7.255	7.480
	18	268	6.925	7.155	6.995	7.225	7.065	7.290	7.515	7.340	7.565
Vice brigadiere	—	218	5.865	6.060	5.925	6.120	5.985	6.180	6.040	6.240	6.040
	3	224	6.025	6.225	6.085	6.285	6.145	6.350	6.250	6.460	6.250
	6	233	6.200	6.470	6.325	6.535	6.390	6.600	6.500	6.710	6.500
	9	238	6.305	6.610	6.460	6.675	6.525	6.740	6.640	6.855	6.640
	12	246	6.605	6.825	6.670	6.895	6.740	6.965	7.190	7.040	7.265
	15	252	6.765	6.990	6.835	7.060	6.900	7.125	7.350	7.175	7.400

(1) Ritenuta: (Fondo prev. 1%) R. N. P. A. B. 1.5% R. M. e I. C. 0.975 %.

(2) Ritenuta: (Fondo prev. 1%) R. M. e I. C. 0.975 %.

(3) Ritenuta: (R. M. e I. C. 0.975 %).

**Aiutanti di battaglia e Marescialli dell'esercito e dei carabinieri
in servizio continuativo e richiamati dal congedo.**

(Esigendo dal 1° settembre 1946)

GRADO MILITARE	Anni 54		Lavoro Alloggio L. 1000	IMPOSTE MENSILI NETTE ANNOPOSTATE		
	Reperibili	Grado		Servizio continuativo	Richiamati non Pensionati dallo Stato	Richiamati pensionati dallo Stato
Esercito						
Aiutante di battaglia	—	—	106.000	7.325	8.050	7.410
	18	4	110.000	7.505	8.350	7.600
	22	8	115.000	7.909	8.725	8.025
	26	12	121.000	8.345	9.175	8.445
	30	16	125.000	8.629	9.475	8.725
	33	19	130.000	8.960	9.815	9.070
Maresciallo maggiore	—	—	105.000	7.120	7.825	7.205
	18	4	107.000	7.595	8.155	7.480
	22	8	112.000	7.735	8.500	7.825
	26	12	117.000	8.075	8.875	8.170
	30	16	121.000	8.345	9.175	8.445
	33	19	126.000	8.690	9.530	8.790
Maresciallo capo	—	—	93.000	6.410	7.075	6.515
	14	4	97.000	6.710	7.375	6.790
	18	8	101.000	6.985	7.675	7.065
	21	11	104.000	7.100	7.900	7.275
Maresciallo ordinario	—	—	88.000	6.160	6.700	6.170
	10	4	90.000	6.235	6.850	6.310
	14	8	92.000	6.370	7.085	6.445
	18	12	97.000	6.710	7.375	6.790
Carabinieri						
Aiutante di battaglia	—	—	110.000	7.605	8.350	7.600
	16	4	116.000	8.005	8.850	8.100
	20	8	121.000	8.345	9.175	8.445
	23	11	126.000	8.690	9.530	8.790
	26	14	132.000	9.005	10.000	9.205
Maresciallo d'alloggio maggiore	—	—	107.000	7.395	8.125	7.490
	16	4	113.000	7.800	8.575	7.895
	20	8	117.000	8.075	8.875	8.170
	23	11	122.000	8.415	9.250	8.515
	26	14	128.000	8.825	9.700	8.930
Maresciallo d'alloggio capo	—	—	101.000	6.985	7.675	7.065
	13	3	104.000	7.190	7.900	7.275
	16	6	109.000	7.325	8.050	7.410
	19	9	115.000	7.735	8.500	7.825

Aiutante di battaglia	18	4	106,000	7,325	8,050	7,410
	22	8	110,000	7,505	8,330	7,690
	26	12	115,000	7,940	8,725	8,085
	30	16	121,000	8,345	9,175	8,545
	33	19	125,000	8,620	9,475	8,795
Maresciallo maggiore	18	4	130,000	8,900	9,545	9,070
	22	8	163,000	7,120	7,825	7,285
	26	12	107,000	7,305	8,125	7,480
	30	16	112,000	7,735	8,500	7,825
	33	19	117,000	8,075	8,875	8,170
Maresciallo capo	18	4	121,000	8,345	9,175	8,545
	22	8	125,000	8,620	9,545	8,795
	26	12	93,000	6,440	7,075	6,515
	30	16	97,000	6,710	7,375	6,790
	33	19	101,000	6,985	7,675	7,065
Maresciallo ordinario	18	4	104,000	7,100	7,900	7,275
	22	8	88,000	6,100	6,700	6,170
	26	12	90,000	6,255	6,850	6,310
	30	16	92,000	6,370	7,000	6,445
	33	19	97,000	6,710	7,375	6,790
Carabinieri						
Aiutante di battaglia	16	4	110,000	7,505	8,330	7,690
	20	8	116,000	8,035	8,900	8,100
	23	11	121,000	8,345	9,175	8,545
	26	14	126,000	8,690	9,550	8,790
	30	18	132,000	9,095	10,000	9,205
Maresciallo d'alloggio maggiore	16	4	107,000	7,305	8,125	7,480
	20	8	112,000	7,800	8,575	7,895
	23	11	117,000	8,075	8,875	8,170
	26	14	122,000	8,415	9,250	8,515
	30	18	128,000	8,825	9,700	8,930
Maresciallo d'alloggio capo	13	3	101,000	6,985	7,675	7,065
	16	4	104,000	7,190	7,900	7,275
	19	6	106,000	7,325	8,020	7,410
	22	9	109,000	7,530	8,275	7,630
	25	12	114,000	7,870	8,620	7,965
Maresciallo d'alloggio	9	2	94,000	6,605	8,050	6,525
	12	3	97,000	6,710	7,375	6,790
	15	4	99,000	6,845	7,525	6,930
	18	5	101,000	6,985	7,675	7,065
	21	7	103,000	7,120	7,825	7,285

(1) Ritenuto: Le stesse ritenute come per gli ufficiali in S. P. E., parimenti in luogo della (C) e applicati per

l'anno precedente.

(2) Ritenuto: R. M. e I. C. 9,925 %.

(3) Ritenuto: Tot. 6 % Fondo prov. 1 % O. P. 1 % R. M. e I. C. 9,925 %.

Personele civile dei Gruppi A, B, C subalterno

(Riguarda dal 1° settembre 1945)

GRUPPI A, B e C			PERSONALE SUBALTERNO		
GRUPPO	Ingresso annuo lordo	Ingresso mensile netto	QUALIFICA	Ingresso annuo lordo	Ingresso mensile netto
1°	204.000	27.250	Commissario capo. - iniziale - 1° scatto - 2°	198.000 111.000 115.000	7.540 7.750 8.025
2°	242.000	23.065			
3°	312.000	21.000			
4°	283.000	19.600	1° commissario. - - iniziale - 1° scatto - 2°	104.000 105.000 108.000	7.265 7.335 7.540
5°	231.000 240.000	16.020 16.640			
6°	198.000 202.000 211.000	13.745 14.020 14.640			
7°	177.000 182.000 187.000	12.295 12.640 12.985	Usciere capo. - - iniziale - 1° scatto - 2° 3° 4°	92.000 94.000 97.000 99.000 103.000	6.440 6.575 6.785 6.920 7.195
8°	162.000 164.000 166.000	11.265 11.400 11.540	Usciere - iniziale - 1° scatto - 2° 3° 4°	81.000 84.000 87.000 89.000 90.000	5.680 5.890 6.095 6.235 6.300
9°	147.000 150.000 156.000 159.000	10.250 10.435 10.780 11.055			
10°	131.000 134.000 138.000 143.000	9.125 9.375 9.610 9.955	Inserzione. - - iniziale - 1° scatto - 2° 3° 4°	60.000 73.000 75.000 79.000 81.000	4.834 5.130 5.270 5.545 5.600
11°	114.000 117.000 121.000	7.955 8.160 8.440			
12°	94.000 97.000 98.000	6.575 6.785 6.855	Capo ag. tecnico - iniziale - 1° scatto - 2°	106.000 109.000 113.000	7.405 7.610 7.835

2°						342.000	23.085					115.000	8.025
3°						312.000	21.600						
4°						283.000	19.600						
5°						231.000	16.020						
1° scatto						240.000	16.640						
6°						198.000	13.745						
1° scatto						202.000	14.020						
2°						213.000	14.640						
7°						177.000	12.295						
1° scatto						182.000	12.640						
2°						187.000	12.985						
8°						162.000	11.265						
1° scatto						164.000	11.400						
2°						166.000	11.540						
9°						147.000	10.230						
1° scatto						150.000	10.435						
2°						155.000	10.780						
3°						159.000	11.055						
10°						131.000	9.125						
1° scatto						134.000	9.335						
2°						138.000	9.610						
3°						143.000	9.935						
11°						114.000	7.955						
1° scatto						117.000	8.160						
2°						121.000	8.440						
12°						94.000	6.575						
1° scatto						97.000	6.785						
2°						98.000	6.855						
3°						101.000	7.060						
4°						104.000	7.265						
13°						82.000	5.730						
1° scatto						86.000	6.025						
2°						88.000	6.155						
3°						92.000	6.440						
4°						93.000	6.510						
1° continuo . . - Iniziale . .													
1° scatto													
2°													
Usclere capo . . - Iniziale . .													
1° scatto													
2°													
3°													
4°													
Usclere - Iniziale . .													
1° scatto													
2°													
3°													
4°													
Interviente . . - Iniziale . .													
1° scatto													
2°													
3°													
4°													
Capo ag. tecnico - Iniziale . .													
1° scatto													
2°													
Agente tecnico . - Iniziale . .													
1° scatto													
2°													
3°													
4°													
5°													

Rilevante: Tot. 8%; O. P. 1%; E. N. P. A. R. 1%; Com. 6,10; E. M. e I. C. 9,375 %.

Ripartizione mensile al personale non di ruolo

disciplinato dal R. D. L. 4 febbraio 1937, n. 100 e al personale assunto a ferma temporanea

ai sensi del R. D. 8 giugno 1942, n. 740

(Dal 1° settembre 1940)

C A T E G O R I A	Importo lordo mensile	Importo netto mensile
I. — Personale in possesso di diploma di laurea: a) Se assunto per mansioni tecniche dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado X . . .	9.000	8.000
b) Se assunto per mansioni di gruppo A con inizio di carriera al grado XI	8.800	7.940
II. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 2° grado, assunto per mansioni di gruppo B . .	7.900	7.135
III. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado, assunto per mansioni di gruppo C e personale a ferma temporanea assunto per il servizio di copia	6.700	6.070
IV. — Personale subalterno e personale a ferma temporanea assunto per i servizi di fatica	5.700	5.115

CATEGORIA

I. — Personale in possesso di diploma di laurea:

- a) Se assunto per mansioni tecniche del ruolo di gruppo A con inizio di carriera al grado X . . .
- b) Se assunto per mansioni di gruppo A con inizio di carriera al grado XI

II. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 2° grado, assunto per mansioni di gruppo B . .

III. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado, assunto per mansioni di gruppo C e personale a ferma temporanea assunto per il servizio di copia

IV. — Personale subalterno e personale a ferma temporanea assunto per i servizi di fatica

manuale	manuale
9.600	8.650
8.800	7.940
7.900	7.135
6.700	6.070
5.700	5.175

NE. — Per il personale diurno, nei casi A, B e C, gli assunti vengono pagati (escluso 25,00 e 21,00 dalla retribuzione) sopra indicata.
Riferenze: E. N. T. A. S. 1° e 2° R. M. e L. G. 3.573/50.

34

Fuga ai graduati e militi dei carabinieri

(data 1° settembre 1990)

GRADO MILITARE	ANALISI DI STATO	Pag. giornaliera	DEBITI NETTI AGGIORNATI PER:	
			giorni 31	giorni 31
Carabiniere ausiliario . . .	—	151	4.530	4.681
Carabiniere	Non rafferma	165	5.040	5.210
	1 ^a rafferma	182	5.450	5.640
	2 ^a „	189	6.670	5.800
	3 ^a „	197	5.910	6.105
	4 ^a aumento	204	6.120	6.525
	5 ^a „	209	6.270	6.480
Appuntato	Non rafferma	180	5.400	5.590
	1 ^a rafferma	190	5.700	5.800
	2 ^a „	199	5.970	6.170
	3 ^a „	209	6.270	6.480
	4 ^a aumento	219	6.570	6.790

Carabinieri	Non rafferma	168	5.940	5.310
	1 ^a rafferma	182	5.460	5.640
	2 ^a " "	189	5.670	5.860
	3 ^a " "	197	5.910	6.105
	4 ^a aumento	204	6.120	6.325
	5 ^a " "	209	6.270	6.480
Appuntato	Non rafferma	180	5.400	5.580
	1 ^a rafferma	190	5.700	5.890
	2 ^a " "	199	5.950	6.170
	3 ^a " "	205	6.270	6.480
	4 ^a aumento	219	6.570	6.790
	5 ^a " "	228	6.840	7.070

18

N.B. -- Paga mensile da riepilogare

ALLIED FORCE HEADQUARTERS
ITALIAN LAND FORCES BRANCH

29 July 1947

MEMORANDUM FOR: Major M. K. Johnson, G-1, Rome Area MTOUSA

Reference our conversation of 28 July 1947, this Headquarters has been informed by the Italian Ministry of Defence through the Liaison Officer that personnel employed in processing Prisoner of War Claims will work the usual Allied working hours. In other words they are available daily until 1730.

Expense for the extra hours beyond the normal quitting time of 1400 is being borne by the Ministry.

William F. Judkins Jr.
Captain, Signal Corps
Assistant "A"

ALLIED FORCES HEADQUARTERS
ITALIAN LAND FORCES BRANCHTel. 478421
Ext. 134Al Ministero Difesa
Segretariato Generale
Cede.

SE A

17 July 1947

Subject: Additional request for facilities for
processing Italian P.O.Ws. -

1. - Further to our letter dated 10 July, some other office space is requested. Also fifteen typists with their typewriters are needed to keep abreast of the work load.
2. - The help given will be highly appreciated by this Headquarters.

2437
Norman F. Fiske
Colonel Cavalry
Deputy Director

This letter merely confirms the result of a conference 17 July 1947 between representatives of Rome Area and First Army and the War Ministry. The matter has been handled and the help already furnished.

19 July 1947
2437

ALLIED FORCES HEADQUARTERS
ITALIAN LAND FORCES BRANCH

Tel. 478421
Ext. 334

Al Ministero Difesa E
Segretariato Generale
Sede.

32 A

17 July 1947

Subject: Additional request for facilities for
processing Italian P.O.Ws. -

1. - Further to our letter dated 10 July, some other office space is requested. Also fifteen typists with their typewriters are needed to keep abreast of the work load.
2. - The help given will be highly appreciated by this Headquarters.

Wsp
Holman E. Plake
Colonel Cavalry
Deputy Director

4

ALLIED FORCE HEADQUARTERS
Italian Land Forces Branch

Tel : 473421
Ext : 334

52 A

10 July 47

Segreteria Generale
Ministero della Difesa
ROMA

SUBJECT : Request for facilities for processing
Italian prisoners of war

1. It is requested by Headquarters, Rome Area HEADQUARTERS, that facilities be provided to process claims of former Italian prisoners of war.
2. These men must present their documents in person to a certifying officer after which their vouchers are sent to theater headquarters for certification and returned to HQHQ for payment. Within the past few days the number of persons presenting claims in person at Rome Area Headquarters has increased from 25 daily to nearly 100 daily.
3. Processing this number has completely overtaken the facilities at Rome Area Headquarters. The very small office space available as well as the limited clerical help, causes long delay and great inconvenience to the claimants who regrettably must be kept standing in the street for long periods because it is physically impossible to accommodate them all within the building.
4. It is with the wish to alleviate this unfortunate condition and to expedite payment to former Italian prisoners of war, that Headquarters Rome Area ask if some office space cannot be provided by the Ministry of Defense to handle this matter while it is at peak load. Also three or four clerks are needed to keep abreast of the work load.
5. This headquarters would ask the Ministry of Defense to expedite consideration of this request as it is an urgent one.

VNU/ed

2429
Marian L. J. [illegible]
Colonel [illegible]
Deputy Director.

3

WFF 380

→ DEAS/92/A/LF
3 Mar 47GHQ... CHC. (A 2)SUBJECT: Italian Co-operators.

Reference your letter No 3001/A 2, dated 21 Feb 47.

Copy of our letter No A 025, dated 1 Oct 46, is
attached herewith, as requested.Folio 13
File A 025

WAB/rg

Major General,
Director.

LAND Forces

FEB 28 1947

(2)

521

A

450 1- MAR 1947

GCHQ CMB.

X001/A2.

31 Feb 47

SUBJECT:- Italian CooperatorsItalian Military Affairs Section
APHQ.Reference Land Forces Sub Commission, Allied
Commission, MMIA letter of 22 Jan 47. - FOLIO 13. FAE H025An extensive search has been made to trace
your letter A 025 of 1 Oct 46, may a further copy be
forwarded please.

FOLIO 13 (H025)

AGW/jb

Lt-Gen,
GOC-in-C.147
2/2

f

TRANSLATION

From: M. of W.
To : IMAS - LFSS

Ref: 100841
Date: 18/2/47

Subject: Basic pay and indemnities for the Italian Army. -

Reply to letter OLS A. dated 13/1/47. -

In compliance with the request forwarded by your
MAIL in the above mentioned letter, sent to us through the
Admin. and Commissariat Services General Directorate of this
Ministry, we forward herewith handbook n° 4693 for the fees
due to the military personnel since 1/10/45 and circular n°
6600/A.I.E. dated 13/11/46 for the fees from 1/9/46. -

sgd. Illegible.

21

1/20/2



Repubblica Italiana
Ministero della Pubblica Istruzione

Ragioneria Centrale

Prot. 37 del 3
R. L. 7100541 Allegato due

OCCORRENZA Paghe base e indennità nell'Esercito Italiano.

18 FEB 1947

217

In conformità alla richiesta dell'Ufficio A.C. (M.M.I.A.) di cui al foglio citato a margine, pervenuta tramite la Direzione Generale Servizi Commissariato e Amministrativi di questo Ministero, si trasmette un prontuario n° 4693 per le competenze dovute al personale militare dal 1° ottobre 1945 e la circolare n. 6550/A.I.S. del 15 novembre 1946 per le competenze dal 1° settembre 1946.

IL DIRETTORE CAPO DELLA RAGIONERIA

Q2/10/1
1500
17/2

GOVERNO Paghe base e indennità nell'Esercito italiano.-

1945-1946

217

In conformità alla richiesta dell'Ufficio A.S. (M.M.I.A.) di cui al foglio citato a margine, pervenuta tramite la Direzione Generale Servizi Commissariato e Amministrativi di questo Ministero, si trasmette un prontuario n° 4693 per le competenze dovute al personale militare dal 1° ottobre 1945 e la circolare n. 6600/A.I.K. del 15 novembre 1945 per le competenze dal 1° settembre 1946.-

IL DIRETTORE CAPO DELLA RAGIONERIA

Qr/1945/12
1200
17/2
1200
1200

